

**ACCORDO PER L'ISTITUZIONE DI UN FONDO
FERIE E PERMESSI RETRIBUITI SOLIDALI**

“Accordo e Regolamento aziendale di attuazione dell'articolo 24 del D.lgs 151/2015, che ne amplia i criteri e gli ambiti in un'ottica di miglioramento delle condizioni minime di legge”

Il giorno 15/1/2021 in videoconferenza si sono incontrati:

la Società UPS rappresentata dai sigg Pasquale Palombella, Chierichetti Davide..

e le Segreterie Nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl e Ultrasporti, rispettivamente rappresentati dai sigg. Valeria Mizzau, Quirino Archilletti e Roberto Legramandi, e Walter Barbieri;


e il coordinamento delegati FILT CGIL Lombardia, rappresentate dai sigg. Antonio Forlano, Giuseppe Previtali e Laura Parozzi.

Premesso che

- l'articolo 24 del D.Lgs. n. 151/2015 ha introdotto, a fini solidaristici, l'istituto della cessione delle ferie prevedendo che, fermi restando i diritti di cui al D.lgs. 66/2003 e s.m.i., i lavoratori e le lavoratrici possono cedere a titolo gratuito i riposi/permessi retribuiti e le ferie da loro maturati ai/alle lavoratori/trici, colleghi e dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i/le figli/e minori, che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Pertanto, le Parti convengono di istituire in via sperimentale un “Fondo delle Ferie e dei permessi retribuiti solidali” a decorrere dalla sottoscrizione della presente intesa e fino al 31/12/2021, valutandone entro la scadenza eventuale proroga sulla base della sua efficacia.

A tale scopo, le Parti hanno convenuto quanto segue:

1) Dando adempimento a quanto previsto dalla normativa suddetta e con l'obiettivo di promuovere la solidarietà e lo spirito di collaborazione in ambiente di lavoro tra i lavoratori e le lavoratrici, con il presente verbale le Parti intendono regolamentare la costituzione, il



funzionamento e la procedura, i criteri e le modalità per accedere al neocostituito Fondo ferie e permessi retribuiti solidali, a cui potranno attingere individualmente i lavoratori e le lavoratrici, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che abbiano già fruito di tutte le giornate di ferie, permessi per festività soppresse e Rol, spettanti nell'anno di riferimento e negli anni precedenti, e che si trovino in condizioni di emergenza tale da dover richiederne la cessione in proprio favore.

2) Il Fondo del monte giornate permessi /ferie per emergenza è un contenitore finalizzato esclusivamente al "transito" delle giornate (intere) di ferie e delle ore di permesso retribuito cedute, in modo esclusivamente volontario dai lavoratori a favore dei colleghi. Le giornate di ferie donate saranno convertite in ore.



3) Si precisa che per "condizioni di emergenza" si intendono esclusivamente :

- a) malattia grave temporaneamente inabilitante del lavoratore o della lavoratrice, nel caso di superamento del comporta malattia contrattualmente previsto;
- b) assistenza per malattia dei familiari di 1° grado conviventi, estesa anche alle situazioni di convivenza previste dalla L. n. 76/2016 (legge Cirinnà) e del convivente more uxorio.

4) Le giornate di ferie e/o permesso retribuito che possono essere volontariamente cedute da ciascun lavoratore o lavoratrice sono soltanto quelle previste dal CCNL, agli articoli 9, 14 e 24, in caso di ferie il monte cedibile può esserlo solo in misura e nel rispetto delle previsioni del Dlg 66 /2003 e s.m.i.. Si potranno cedere esclusivamente ferie e permessi già maturati.

5) I lavoratori che si vengono a trovare nelle, motivate e documentate, condizioni previste di uno dei due requisiti di cui al punto 3 del presente accordo, possono beneficiare del monte giornate permessi/ferie emergenza, inoltrando apposita richiesta all'Ufficio del Personale, anche con l'eventuale assistenza della locale R.S.U./R.S.A. e/o della Organizzazione Sindacale cui il richiedente aderisce o conferisce mandato, indicando l'esatto numero di giornate di cui egli/ella necessita.

6) Si precisa inoltre: 1) ogni lavoratore potrà richiedere e fruire un numero massimo di 20 giorni per anno solare; 2) ogni richiesta potrà essere soddisfatta nel limite massimo del 20% del monte ferie donate disponibile; 3) le richieste potranno essere rinnovate.



7) Viene prevista l'istituzione di una Commissione Paritetica composta da un rappresentante aziendale, un rappresentante Sindacale e medico competente, che si esprimerà a maggioranza sull'ammissibilità delle singole richieste, sulla base della documentazione prodotta che verrà inviata direttamente dal lavoratore richiedente al medico competente.

8) In caso di non accoglimento della richiesta è facoltà del lavoratore o della lavoratrice di chiedere assistenza della locale R.S.U./R.S.A. e/o della Organizzazione Sindacale cui il richiedente aderisce o conferisce mandato per una più approfondita e opportuna disamina del caso in sede aziendale, portando a supporto anche eventuale documentazione aggiuntiva o, comunque, ulteriori elementi.


9) L'iter procedurale dovrà concludersi entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ufficio del Personale, a tal fine il richiedente avrà cura di attivarsi prontamente con la documentazione medica comprovante tale stato di necessità.

10) L'Ufficio del Personale stilerà un report annuale con i permessi donati, fruiti e il numero dei richiedenti accolti e rifiutati.

11) Si conviene che l'istituzione dello strumento dei permessi solidali non comporta per l'Azienda alcun onere aggiuntivo, ne' vantaggio.

12) La cessione è volontaria ed è effettuata nel rispetto delle norme sulla privacy, l'Azienda UPS garantirà l'assoluto anonimato del donatore e del fruitore attraverso l'utilizzo di una procedura individuale di comunicazione; la cessione potrà avvenire nel corso di quattro finestre annuali (1 – 15 gennaio; 1 – 15 aprile; 1 – 15 luglio; 1-15 ottobre).

13) Le giornate cedute sono acquisite secondo l'ordine temporale in cui le relative comunicazioni sono pervenute all'Azienda; le richieste di accesso al monte giornate permessi/ferie per emergenza sono soddisfatte secondo l'ordine temporale in cui le relative domande sono pervenute all'azienda;




14) Le ore/giornate richieste dovranno essere fruitte entro un mese dall'approvazione della richiesta; in caso contrario queste saranno revocate e restituite al Fondo, a disposizione di altri richiedenti.

15) Al verificarsi di situazioni particolari, diverse da quelle riconducibili alle casistiche previste dal presente accordo, le Parti stipulanti potranno valutare l'opportunità o meno di dare un'applicazione estensiva a dette casistiche o valuteranno gli opportuni correttivi e aggiustamenti durante la vigenza dell'intesa;


16) Le Parti si impegnano ad incontrarsi, entro il periodo di residuale vigenza del presente accordo, allo scopo di analizzare l'entità di utilizzo da parte dei lavoratori e per valutare l'efficacia dello stesso.

L.C.S.

Per UPS



Per Filt Cgil



Fit Cisl



Ultrasporti

